D: Quale normativa occorre applicare nel caso di attività di somministrazione di alimenti e bevande all'interno di una palestra sportiva?

R: Si ritiene di poter ricondurre tale caso nell'ambito dell'applicazione dell'art. 8 comma 6 lett. i) della L.R. 38/2006 che prevede espressamente tra i casi di esclusione dalla programmazione di comparto le attività svolte: "....all'interno di sale cinematografiche, musei, teatri, sale da concerto, complessi sportivi e simili, limitatamente ai fruitori delle attività stesse", purchè la somministrazione sia svolta con esclusivo riferimento ai fruitori del complesso sportivo, per tali potendosi intendere anche gli eventuali accompagnatori. Resta inteso che, a garanzia dell'esclusività del servizio di somministrazione, il locale non dovrà essere pubblicizzato né accessibile direttamente dalla pubblica via, ma soltanto dall'interno del complesso sportivo.

D: E' possibile, attivare un esercizio di somministrazione di alimenti e bevande in una palazzina di proprietà del Comune, adibita a circolo ricreativo con annesso parco giochi comunale per manifestazioni pubbliche, ai sensi dell'art. 8 comma 6 lett. j della L.R. 38/2006?

R: Nel caso di specie, considerato che l'esercizio di somministrazione che si vorrebbe attivare è situato in una palazzina adibita a circolo ricreativo con annesso parco giochi comunale per manifestazioni pubbliche e che tali immobili sono di proprietà del Comune e tenuto conto delle finalità pubbliche delle attività in esame, si ritiene di poter interpretare in via estensiva tale norma e ricondurre anche il caso sottoposto in oggetto, nell'ambito dell'applicazione dell'art. 8 comma 6 lett. j della L.R. 38/2006.

D: A quale normativa occorre fare riferimento, nel caso in cui si intendesse proporre concertini e intrattenimenti presso esercizi di somministrazione?

R: Premesso che, ai sensi dell'art. 15 della L.R. 38/2006 e a seguito delle recenti modifiche intervenute in materia di TULPS, è venuta meno la distinzione tra le "attività accessorie" alla somministrazione c.d. "allietamento" ed i "piccoli trattenimenti" nei pubblici esercizi, i "piccoli trattenimenti" negli esercizi pubblici sono ora da considerarsi liberalizzati, anche se farà carico al titolare dell'esercizio il rispetto delle norme vigenti in materia di inquinamento acustico, di sicurezza e di prevenzione incendi. Naturalmente resta ferma l'applicazione degli art. 68 e 80 TULPS quando si tratta di spettacoli e trattenimenti pubblici.

D: E' possibile reperire i parcheggi all'interno di un cortile privato, che dista circa 200 metri rispetto alla sede del nuovo esercizio di somministrazione, ai fini del soddisfacimento del fabbisogno di posti a parcheggio richiesto ai sensi dell'art. 8 della D.G.R. n. 85-13268/2010 s.m.i.?

R: Se il fabbisogno inderogabile dei parcheggi non sia soddisfatto mediante l'applicazione degli artt. 21 della L.R. n. 56/1977 s.m.i. e 2 della L. n. 122/1989 (c.d. Legge Tognoli), ulteriori parcheggi potranno essere reperiti in un'area privata anche limitrofa all'esercizio di somministrazione, purchè liberamente accessibile e fruibile al pubblico nell'orario di apertura dell'esercizio di somministrazione.

Per quanto riguarda la definizione della distanza tra l'area reperita per i posti a parcheggio e l'esercizio di somministrazione, si sottolinea che questa deve essere valutata nel caso concreto

sulla base delle caratteristiche logistiche e locali, tenendo conto che l'area a parcheggio deve essere agevolmente raggiungibile da parte degli utilizzatori.

D: Può un esercizio di somministrazione effettuare ripetuti ampliamenti di superficie di somministrazione, ciascuno in proporzioni inferiori rispetto alle soglie previste dalla normativa regionale al fine di eludere il rispetto dell'obbligo del soddisfacimento del fabbisogno dei parcheggi e della valutazione dello studio di impatto sulla viabilità previsti dalla D.G.R. n. 85-13268/2010 s.m.i.?

R: Ad evitare che le vicende suddette generino, nei fatti, una disparità di trattamento nell'applicazione della D.G.R., si specifica che, il primo ampliamento di superficie di somministrazione non soggiace alle disposizioni di cui agli artt. 8 e 9 della deliberazione, se la variazione di superficie e conseguentemente la parte di superficie ampliata rimane al di sotto, rispettivamente, della soglia dei 25 mq. previsti dall'art. 8 della DGR cit. per il rispetto del fabbisogno parcheggi, e degli 80 mq. in relazione alle prescrizioni, di cui all'art. 9 della medesima deliberazione.

I successivi ampliamenti di superficie dovranno invece essere sommati alle porzioni oggetto del primo e degli altri eventuali precedenti ampliamenti, al fine di soddisfare il fabbisogno dei parcheggi ed eventualmente le prescrizioni di impatto sulla viabilità, nel rispetto dei criteri della programmazione regionale.

D: In caso di trasferimento di un esercizio di somministrazione nell'ambito dello stesso addensamento commerciale con contestuale ampliamento della superficie di somministrazione, a quale disposizione occorre fare riferimento?

R: La fattispecie indicata è riconducibile all'art. 12, c. 7 della D.G.R. 85-13268/2010; nel caso del trasferimento in oggetto, la parte di superficie di somministrazione già esistente non è soggetta al rispetto del fabbisogno dei parcheggi ed alla valutazione di impatto sulla viabilità, poiché trattasi di un trasferimento di sede nell'ambito dello stesso addensamento commerciale.

Pertanto, le disposizioni di cui all'art. 12, comma 8 si applicano esclusivamente alla parte di superficie di somministrazione oggetto di ampliamento.

D: Quale normativa occorre applicare nel caso di attività di somministrazione di alimenti e bevande svolta nei rifugi alpini?

R: La disciplina dei Rifugi Alpini rientra nella sfera di competenza della Direzione Regionale Turismo. A tale proposito, l'art. 2 della legge regionale n. 38/2006 smi esclude dal suo ambito di applicazione la somministrazione effettuata in strutture ricettive alberghiere ed extra, facendo rinvio alla specifica normativa del comparto turistico. Pertanto, se si esclude l'applicabilità della normativa del turismo, l'attività di somministrazione di alimenti e bevande svolta nel rifugio alpino nei confronti delle persone alloggiate o degli escursionisti, è riconducibile alla fattispecie prevista dall'art. 8 comma 6 lett. b) della L.R. 38/2006.

D: Può coesistere nello stesso locale di un circolo privato l'attività di somministrazione ai rispettivi associati ed al pubblico indistinto?

R: Se l'interessato intende svolgere un'attività di natura imprenditoriale, la soluzione non può essere che quella di rilasciare al circolo una sola autorizzazione, ai sensi dell'art. 2, comma 5 del D.P.R. n. 235/2001 oppure dell'art. 9 della L.R. n. 38/2006 s.m.i, con cui potrà somministrare sia ai soci che al pubblico, naturalmente rinunciando alle agevolazioni amministrative e fiscali previste per i circoli che effettuano in forma non commerciale la somministrazione ai rispettivi associati.

D: E' possibile ai sensi dell'art. 8 comma 6 lett. j della L.R. 38/2006, attivare un esercizio di somministrazione di alimenti e bevande in struttura privata di rilevante valore storico/culturale concessa in comodato d'uso al comune?

R: Si ritiene di poter ricondurre tale caso nell'ambito dell'applicazione dell'art. 8 comma 6 lett. j della L.R. 38/2006. A tal fine si rammenta che le autorizzazioni sono sostituite dalla SCIA (Segnalazione Certificata di Inizio Attività) in quanto tale attività non è soggetta ai criteri di programmazione del comparto, di cui alla DGR 85-13268/2010 smi..

D: L'attività di somministrazione svolta in occasione del mercato locale e, sporadicamente, in corrispondenza di alcuni specifici avvenimenti, in una struttura di proprietà comunale, è normata dalla L.R. 38/2006 e conseguentemente soggetta alla programmazione di comparto di cui alla DGR 85-13268?

R: L'art. 8 comma 6, lett. j) della L.R. n. 38/2006 s.m.i. prevede espressamente tra i casi di esclusione dalla programmazione le attività svolte: "negli esercizi situati in immobili aventi caratteristiche turistico-ricettive, di proprietà di enti pubblici, utilizzati ai fini della valorizzazione del patrimonio enogastronomico, culturale e turistico locale. La gestione di tali esercizi è affidata direttamente dall'ente proprietario dell'immobile nel rispetto dei requisiti professionali e morali dalla normativa vigente" e pertanto stante la destinazione dell'attività in esame a evidenti finalità pubbliche, si ritiene di poter ricondurre anche questo caso a tale fattispecie.

D: Può il gestore di attività di somministrazione di alimenti e bevande richiedere l'intestazione della "licenza", alla scadenza del contratto di affitto d'azienda, riconducendo tale fattispecie al subingresso ai sensi dell'art. 13 della L.R. n. 38/2006 s.m.i.?

R: Si precisa che l'autorizzazione "licenza" non può mai da sola essere oggetto di contratto di cessione in capo ad altro soggetto nè con affitto né con vendita e perciò allo scadere del contratto di affitto di azienda l'autorizzazione tornerà in capo al suo titolare originario.

D: L'art. 16, comma 1, lettera i) della L.R. n. 38/2006 s.m.i. prevede il concetto di "effettiva disponibilità dei locali", tale concetto deve essere inteso quale "perdita materiale" oppure "perdita formale" dei locali stessi ?

R: La mancanza di disponibilità dei locali deve intendersi quale perdita materiale degli stessi. Ne consegue che la disposizione di cui all'art. 16 cit. si applica se, entro un anno da tale momento, il titolare non abbia richiesto il trasferimento in un nuova sede, salvo proroga in caso di comprovata necessità e previa motivata istanza.

D: Si può prevedere nell'ordinanza di disciplina degli orari di apertura al pubblico degli esercizi di somministrazione, per motivi di tutela della quiete pubblica, una fascia massima giornaliera di apertura oppure in alternativa una fascia oraria notturna di chiusura obbligatoria?

R: I comuni possono prevedere limiti adeguati solo nel caso in cui siano necessari a tutelare il pubblico interesse e, specificatamente, la sicurezza pubblica sotto il profilo della quiete notturna, della prevenzione dell'alcolismo e delle sue conseguenze, degli atti di vandalismo e di inciviltà. Pertanto, se nella realtà locale sussistono effettivamente ragioni di interesse pubblico che giustificano la limitazione degli orari di apertura al pubblico degli esercizi di somministrazione, esse devono essere esplicitamente indicate nel provvedimento.

D: Un esercizio di vicinato, settore alimentare e non alimentare, può servire ai propri clienti "la tazzina di caffè" e installare all'esterno dell'esercizio un'insegna indicante la tazzina di caffè?

R: L'esercizio di vicinato può vendere alimenti che in caso di pizzette, panini ecc. possono essere consumate nell'esercizio senza assistenza, consumando anche bibite o caffè da distributori

automatici, ma obbliga l'esercizio di vicinato a non effettuare il "servizio assistito di somministrazione". Poiché la tazzina di caffè è elemento caratteristico del servizio assistito di somministrazione e di conseguenza degli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande, non è previsto per un esercizio di vicinato il consumo della "tazzina di caffè" preparata dal titolare dell'esercizio con apposita macchina di caffè e conseguentemente installare all'esterno dell'esercizio un'insegna indicante una tazzina da caffè.

D: L'attività di cuoco a domicilio può essere considerata somministrazione di alimenti e bevande e pertanto rientrare nell'ambito di applicazione della L.R. 38/2006?

R: Premesso che ai sensi dell'art. 2 comma 1 della L.R. 38/2006 s.m.i. per somministrazione di alimenti e bevande si intende "...la vendita per il consumo sul posto, che comprende tutti i casi in cui gli acquirenti consumano, con apposito servizio assistito, i prodotti nei locali dell'esercizio o in un'area aperta al pubblico, a tal fine attrezzarti", si ritiene che questa attività non possa essere ricondotta al commercio al dettaglio né alla somministrazione di alimenti e bevande.

D: Una Pro Loco può ottenere l'autorizzazione per l'esercizio dell'attività di somministrazione al pubblico di alimenti e bevande?

R: Una Pro Loco può svolgere una attività economica, naturalmente finalizzata alla realizzazione dei propri fini istituzionali, ma dovrà essere iscritta al Registro delle Imprese presso la Camera di Commercio competente per territorio. Pertanto può essere rilasciata un'autorizzazione per la somministrazione al pubblico di alimenti e bevande, all'ulteriore condizione che l'interessato (Presidente, o chi per esso) sia in possesso dei requisiti professionali ed il relativo locale rispetti quanto prescritto dalla legge regionale 38/2006 e dal TULPS.

D: Se un esercizio di somministrazione di alimenti e bevande vuole vendere per asporto generi di pasticceria non di produzione propria, quale normativa si applica?

R: Si evidenzia che gli esercizi di somministrazione alimenti e bevande hanno la facoltà di vendere per asporto i prodotti oggetto dell'attività di somministrazione, cioè di tutti i prodotti venduti per il consumo sul posto, in aree o superficie attrezzate e con apposito servizio assistito, ai sensi dell'art. 7, comma 3, della L.R. 38/2006. Conseguentemente, se tutti i prodotti che l'esercizio intende vendere per asporto rientrano tra quelli somministrati, è sicuramente sufficiente l'autorizzazione amministrativa di cui alla L.R. 38/2006; se, viceversa, l'imprenditore vuole vendere anche altri prodotti non oggetto della attività di somministrazione (si pensi, ad esempio, al caffè in grani, the o tisane in filtri, cacao in polvere ecc.), è necessaria la presentazione di una SCIA di esercizio di vicinato, fermo restando il possesso dei requisiti necessari. Nessuna norma infatti vieta la coesistenza in un unico locale di un'attività di commercio al dettaglio e di un'attività di somministrazione, fermo restando il rispetto della vigente normativa in materia di sicurezza, prevenzione incendi, sorvegliabilità, della sanità ed igiene locali, ecc..

D: E' possibile attivare tramite subaffitto un punto di ristoro (bar-tavola calda) ad uso esclusivo dei frequentatori di una casa di riposo autorizzata dall'ASL come "residenza sanitaria integrata" e di proprietà di una fondazione bancaria?

R: E' possibile il subaffitto d'azienda nell'attività di somministrazione di alimenti e bevande, purché naturalmente il subaffittuario abbia i requisiti soggettivi, ai sensi dell'art. 8 c. 6, lett. h) della l.r. 38/2006.

D: Quale normativa occorre applicare, nel caso di esercizio di attività di somministrazione all'interno di complesso sportivo (piscina), per il periodo giugno-settembre?

R: La fattispecie indicata è riconducibile all'art. 8, comma 6, lettera a) in combinato disposto con il comma 8 del medesimo articolo, della legge regionale 38/2006. Pertanto, tale attività, non è

soggetta a programmazione commerciale in quanto effettuata: "all'interno di complessi sportivi e simili, limitatamente ai fruitori delle attività stesse", né ad autorizzazione, ma a SCIA.

Resta salva la limitazione temporale "stagionale" essendo l'attività esercitata per il periodo da giugno a settembre.

D: Qual è l'esatta definizione "strade extraurbane principali" in riferimento all'art. 8 comma 6 lettera c) della legge regionale 38/2006?

R: La definizione di "strade extraurbane principali" è riportata agli artt. 2 e 3 lett. B del codice della strada – Dlgs n. 285/1992 "Nuovo Codice della Strada", scaricabile dal sito del Ministero dei Trasporti.

D: Per attivare una mensa scolastica oppure una mensa sociale aperta a tutti, a quale normativa occorre fare riferimento?

R: In entrambi i casi si fa riferimento alla L.R. 38/2006. Per l'apertura di una mensa scolastica si rientra nelle disposizioni dell'art. 8 comma 6 lett. h) e pertanto l'attivazione è sottoposta a SCIA, poiché rivolta a soggetti determinati (scolari della scuola, insegnanti, ecc.) e non al pubblico; nel caso di "mensa sociale" aperta a tutti, si applicano le indicazioni di cui all'art. 9, comma 1, poiché si tratta di somministrazione al pubblico indistinto, soggetta perciò ad autorizzazione, salvo che l'attività sia svolta a titolo gratuito, con funzione benefico/sociale.

D: Quali sono gli ambiti di applicabilità degli istituti dell'autorizzazione temporanea e dell'autorizzazione stagionale per l'esercizio dell'attività di somministrazione di alimenti e bevande?

R: L'autorizzazione stagionale è strettamente collegata al concetto temporale di stagionalità dell'attività, mentre l'autorizzazione temporanea si collega al concetto sostanziale di un evento di presupposto. Nel primo caso, il legame con la stagionalità conferisce un rilievo più strutturale e meno contingente: tant'è vero che la legge regionale assoggetta l'autorizzazione stagionale alle medesime regole, anche programmatiche, delle autorizzazioni a durata annuale. Nel secondo caso invece, l'accessorietà rispetto a manifestazioni di presupposto rimanda ad un'idea di maggiore occasionalità. Da ciò l'esclusione delle autorizzazioni temporanee dal rispetto dei criteri di programmazione. Se ciò vale in via di definizione di carattere generale, è però in relazione al caso specifico che occorre, di volta in volta, valutare gli elementi caratterizzanti della fattispecie, avendo quale punto di riferimento i limiti temporali minimo e massimo indicati all'art. 11 per le autorizzazioni stagionali.

D: Possono essere autorizzate, all'interno di un esercizio di somministrazione di alimenti e bevande, serate danzanti?

R: Le attività di spettacolo e trattenimento pubblico possono essere organizzate all'interno di pubblici esercizi dotati di autorizzazione per la somministrazione di alimenti e bevande, anche per espressa previsione dell'art. 15, comma 2, lett. a) della L.R. n. 38/2006; e sono sottoposte al preventivo rilascio di licenza di pubblica sicurezza (art. 68 TULPS) e a dichiarazione di agibilità (art. 80 TULPS), per ragioni di tutela della sicurezza e dell'incolumità pubblica. Si rammenta che l'attività deve essere necessariamente "congiunta" alla somministrazione e prevalente di almeno tre quarti rispetto a quest'ultima, affinché tali esercizi possano essere attivati con SCIA.

D: Qual è l'ente competente a revocare un'autorizzazione alla somministrazione di alimenti e bevande?

R: Ai sensi dell'art. 16, c. 1 - lett. j - della L. R. 38/2006 l' autorizzazione alla somministrazione di alimenti e bevande è revocata nei casi e per i motivi di pubblico interesse stabiliti dal Comune.

D: E' possibile effettuare l'attività congiunta di vendita al dettaglio di prodotti alimentari e di somministrazione di alimenti e bevande?

R: Sì, è possibile effettuare l'attività di vendita al dettaglio di prodotti alimentari all'interno dello stesso locale in cui viene effettuata attività di somministrazione di alimenti e bevande perché il decreto legislativo 114/98 pone il divieto all'interno, solo per le stesse tipologie commerciali previste dagli artt. 7, 8 e 9 del d.lgs 114., mentre gli esercizi pubblici di somministrazione sono normati dalla L.R. 38/2006.

D: Quale normativa occorre seguire per l'apertura di una sala giochi con annessa attività di somministrazione di alimenti e bevande?

R: Si applica l'art. 8 comma 6 lett. a) della L.R. 38/2006 quando l'attività di intrattenimento e svago si intende prevalente rispetto alla superficie utilizzata per lo svolgimento dell'attività di somministrazione, pari almeno ai tre quarti della superficie complessiva a disposizione, esclusi i magazzini, i depositi, gli uffici e i servizi. In tal caso è sufficiente una SCIA.

D: Un privato che professionalmente vorrebbe mettere a disposizione una o due stanze della propria abitazione per realizzare feste private senza produzione di cibi, a quale normativa deve fare riferimento?

R: Deve fare riferimento alla L.R. 38/2006, art. 8, commi 6 e 8, perché trattandosi di attività imprenditoriale può essere ricondotta al "catering" o al "banqueting", corrispondenti giuridicamente alla somministrazione a domicilio del consumatore, per l'esercizio della quale, è necessario presentare una SCIA al comune di residenza o sede legale.

Indicazioni più precise si potranno ottenere presso lo Sportello Unico delle Attività Produttive del comune di residenza.

D: A quale normativa occorre fare riferimento per l'esercizio dell'attività di somministrazione di alimenti e bevande svolta in strutture per bambini denominati "Micronido"?

R: Tale fattispecie può rientrare nella previsione di cui all'art. 8, comma 6, lett. h), della legge regionale 38/2006, e dal punto di vista autorizzatorio, è sottoposta a semplice SCIA, poiché si tratta di un'attività di somministrazione NON al pubblico, ma diretta a soggetti determinati (bambini del micronido).

D: Come viene disciplinata l'attività di "catering" e "banqueting?

R: L''attività viene disciplinata dalla L.R. 38/2006, art. 8, comma 6, fermo restando il possesso dei requisiti morali, professionali, igienico-sanitari.

L'attività di catering si occupa principalmente di rifornire pasti e bevande ad uffici pubblici, mense aziendali, enti, grandi organizzazioni, ecc., mentre quella di banqueting è specializzata nel fornire servizi di ristorazione effettuati direttamente presso i clienti come ad es. banchetti, rinfreschi, ricevimenti in occasione di particolari cerimonie o celebrazioni.

D: E possibile organizzare mostre o convegni in un locale adibito ad esercizio di somministrazione alimenti e bevande, durante l'orario di chiusura?

R: E' possibile, a condizione che l'attività di esposizione, mostre o convegni che si intende realizzare nell'esercizio, non interferisca con quella di somministrazione, cioè che non comporti il venir meno del necessario requisito della sorvegliabilità del locale (art. 153 Reg. TULPS – D.M. 564/1992), anche quando l'attività di mostre e convegni avverrebbe durante l'orario di chiusura dell'esercizio. Resta inteso lo scrupoloso rispetto della vigente normativa in materia di sicurezza, con particolare riferimento ai profili di prevenzione incendi.

D.G.R. 85-13268/2010

D: La superficie retrostante il bancone del bar (retrobanco), è considerata superficie di somministrazione ai sensi della DGR 85-13268/2010?

R: La D.G.R. cit. stabilisce che ".....non costituisce superficie di somministrazione quella destinata ai magazzini, cucine, depositi, locali di lavorazione appositamente allo scopo dedicati, uffici, servizi igienici, spogliatoi e servizi igienici per il personale", ai sensi dell'art. 4 comma 1.

D: Un esercizio di somministrazione che intende insediarsi in una località a rischio di desertificazione, soggiace al rispetto delle disposizioni relative al fabbisogno dei parcheggi ed alla valutazione di impatto sulla viabilità, previste rispettivamente agli artt. 8 e 9 della D.G.R DGR 85-13268/2010?

R: Nella fattispecie su indicata non si applicano tali disposizioni perché l'esercizio di somministrazione si colloca in una località a rischio di desertificazione come definita all'art. 5 comma 3 della D.G.R. sopraccitata.

D: Come si determina il fabbisogno dei posti a parcheggio per gli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande ai sensi della D.G.R. n. 85-13268 s.m.i.,?

R: Il fabbisogno di posti a parcheggio per gli esercizi di somministrazione si determina applicando le formule indicate nelle 3 tabelle della D.G.R., a seconda dell'ubicazione dell'esercizio. Il numero di posti a parcheggio ottenuto corrisponderà ad una determinata superficie (mq), calcolabile mediante l'applicazione del coefficiente di trasformazione indicato al comma 8 dell'art. 8 della D.G.R. cit.

Si rammenta, inoltre, che con D.G.R. n. 43-13437 del 01/03/2010 è stato rettificato l'errore materiale contenuto al comma 3 dell'art. 8 della D.G.R. 85-13268/2010 - prima e seconda tabella di calcolo del numero di posti a parcheggio, sostituendo il moltiplicatore pari a 0,8, alla seconda riga della prime due tabelle e riferito alle superficie di somministrazione comprese tra 25 e 50 mq (prima tabella) e 35 e 50 mq (seconda tabella), con il moltiplicatore corretto pari a 0,08.

D: Per il rilascio di una nuova autorizzazione di somministrazione, si può prevedere la monetizzazione del fabbisogno dei posti a parcheggio (limitatamente agli esercizi ubicati in A1,A2,A3,A4,L1) anche in assenza di una apposita normativa prevista nei propri strumenti urbanistici generali o esecutivi comunali?

R: No, in assenza di atti contenenti criteri e modalità che ne consentano l'applicazione. Pertanto è obbligatorio e non derogabile il reperimento fisico del fabbisogno dei posti parcheggio.

D: Nel caso di ampliamento di superficie di somministrazione, mediante l'installazione di un dehor non ancorato al suolo, è sempre obbligatorio il soddisfacimento del fabbisogno dei parcheggi, per il quale il regolamento edilizio comunale prevede il rilascio di autorizzazione? R: Obbligatorio e non derogabile nel seguente caso:

• variazione della superficie di somministrazione: soltanto la parte di superficie ampliata soggiace al rispetto dei nuovi criteri regionali e in proposito al rispetto del fabbisogno dei parcheggi. Inoltre, la superficie di somministrazione ampliata mediante dehor, che non è soggetta a permesso a costruire, non é da computare nel calcolo del fabbisogno di posti a parcheggio;

D: La valutazione di impatto sulla viabilità è sempre obbligatoria, ai sensi dell'art. 9 della D.G.R. 85-13268/2010 s.m.i.?

R: La valutazione di impatto è obbligatoria per gli esercizi di somministrazione che hanno una superficie di somministrazione superiore a mq 80, nei seguenti casi:

• nuova apertura di un esercizio di somministrazione;

- trasferimento di sede di un esercizio di somministrazione;
- ampliamento della superficie di somministrazione, se la superficie ampliata supera i mq 80

Se la variazione della superficie di somministrazione, mediante l'installazione del dehor, è inferiore a mq 80, non occorrerà effettuare alcuno studio di impatto sulla viabilità.

D: Se la variazione di superficie di somministrazione, mediante l'inStallazione di un dehor supera i mq 80, lo studio di impatto sulla viabilità deve essere sottoscritto e asseverato dal professionista ai sensi dell'art. 9 comma 4 della 85-13268/2010 s.m.i.?

R: Sì, deve essere sottoscritto ed asseverato dal professionista incaricato della sua redazione, ai sensi dell'art. 9 comma 4 della D.G.R. cit..

Se lo studio di impatto sulla viabilità è stato già eseguito, e non sono variate le condizioni di accessibilità a seguito di interventi che abbiano modificato l'assetto viabilistico o la sua regolamentazione, i Comuni possono richiedere un semplice aggiornamento; se i Comuni non hanno ancora definito le fasce orarie per la verifica del maggior afflusso viario, lo studio d'impatto dovrà essere effettuato nell'arco dell'orario medio giornaliero di apertura previsto per l'esercizio.

D: L'ampliamento di attività di somministrazione mediante un locale non adiacente a quello già esistente, benché affacciato sulla stessa strada, da destinare alla sola attività di somministrazione con esclusione dell'attività di cucina, è considerato ampliamento o si deve richiedere una nuova autorizzazione?

R: Si ritiene che tale intervento, che non comporta l'estensione del locale attuale, né prevede alcun collegamento con lo stesso, configuri un caso di nuova apertura, e non un semplice ampliamento. Conseguentemente dovranno essere applicate tutte le disposizioni previste dalla DGR 85 -13268 s.m.i. dell'08/02/2010 per le nuove aperture.

D: Un dehor stagionale preesistente alla data di entrata in vigore della DGR 85 –13268/2010 e trasformato successivamente in una struttura permanente, si configura come caso di ampliamento e conseguentemente presentare una SCIA?

R: In questo caso, non è necessaria la presentazione di alcuna SCIA per ampliamento di superficie di somministrazione, poiché quest'ultima costituisce superficie già autorizzata prima dell' 8 febbraio 2010 e quindi l'esercizio di somministrazione risulta essere comprensivo della superficie esterna già utilizzata.

D: E' possibile trasformare e ristrutturare un aliscafo in disuso, dislocato lungo la banchina tramite apposito attracco, in esercizio di somministrazione di alimenti e bevande?

R: Stante le particolari modalità di svolgimento di tale attività, si ritiene che l'attività di somministrazione su un aliscafo in disuso possa essere assimilabile ad un'attività di somministrazione svolta su area pubblica come ad esempio in un chiosco sito su una banchina lungo un lago o un mare, nel rispetto della normativa regionale - L.R. 38/2006 e DGR 85 – 13268/2010. Resta inteso l'obbligo del rispetto delle disposizioni igienico-sanitarie e delle norme di Pubblica Sicurezza – TULPS.

D Un esercizio di somministrazione che intende adoperare come dehor la terrazza sovrastante il locale del bar, senza la previsione di alcun intervento di carattere edilizio, è soggetto a tutte le disposizioni della DGR 85 –13268/2010?

R: La terrazza sovrastante il locale del bar, adibita a dehor, rientra certamente nel computo della superficie di somministrazione, in quanto fa parte integrante del locale in cui si svolge l'attività. Pertanto, è soggetta a tutte le disposizioni della D.G.R. cit. e quindi anche all'obbligo del soddisfacimento del fabbisogno totale dei posti a parcheggio, anche se il dehor non è soggetto a permesso a costruire.

D: Nel caso di trasferimento ed ampliamento dell'attività di somministrazione di alimenti e bevande, a pochi metri dalla sede attuale, è obbligatorio il rispetto del fabbisogno dei parcheggi ai sensi della D.G.R. n. 85-13268/2010 s.m.i?

R: Il rispetto dei parcheggi, nel caso di trasferimento di sede nell'ambito del medesimo addensamento o localizzazione commerciale, è limitato alla superficie oggetto di ampliamento.

D: Un esercizio di somministrazione all'interno di un centro commerciale già autorizzato ed attivato sulla base di una precedente programmazione regionale, per la quale non era previsto la redazione del P.U.C., soggiace alla prescrizione di cui all'art. 9, comma 3 della D.G.R. n. 85-13268/2010 s.m.i.?

R: Poiché l'esercizio di somministrazione andrà ad occupare una porzione di superficie di vendita già esistente ed autorizzata, con incidenza sull'intera area di localizzazione marginale rispetto all'ipotesi dell'insediamento ex novo di un'attività commerciale, si ritiene che nel caso specifico possa essere considerata superabile la citata prescrizione di cui all'art. 9, comma 3 della D.G.R. n. 85-13268/2010 s.m.i.

D: Con l'entrata in vigore della D.G.R. n. 85-13268/2010 s.m.i , come si configura l'istallazione di un dehor di mq 50, in un esercizio di somministrazione?

R: Il dehor viene considerato sempre superficie di somministrazione, indipendentemente dal numero dei giorni di occupazione del suolo pubblico. Se il dehor non è soggetto a permesso a costruire, non rileva ai fini del fabbisogno dei parcheggi, viceversa viene assoggettato agli obblighi del rispetto degli standard a parcheggio se fissato permanentemente al suolo.

Poiché la variazione di superficie di somministrazione è inferiore a mq 80, non occorre effettuare alcuno studio di impatto sulla viabilità. Resta inteso che le disposizioni relative alla regolamentazione degli aspetti ambientali tra i quali rientra la valutazione di impatto acustico, si applicherà limitatamente al dehor.